

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2138</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CONTE, TADDEI, TRINCA, CALDERISI, VALENTI,  
BONO, CASTELLAZZI**

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica  
26 ottobre 1972, n. 640, in materia di imposta sugli spettacoli

*Presentata il 2 marzo 1995*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Una delle strade che il Parlamento della Repubblica è chiamato ineludibilmente a percorrere è quella della semplificazione del sistema tributario, perseguendo ad un tempo la finalità di dare piena attuazione al principio della capacità contributiva contenuto nell'articolo 53 della Costituzione, alleggerendo quelle categorie di contribuenti che si trovano oggi a sopportare un carico fiscale sproporzionato ed iniquo.

In questo disegno globale, un contributo può sicuramente essere offerto con la rettifica di una delle imposte più impopolari e, nel contempo, più povere, del sistema tributario nazionale: l'imposta sugli spettacoli.

Essa incide, limitandola fortemente, sulla possibilità dei cittadini di accedere a forme di evasione che fanno parte del patrimonio culturale e sociale del nostro Paese: il cinema, il teatro, il ballo, lo sport, la musica, le mostre, le fiere campionarie, le esposizioni scientifiche, artistiche, eccetera.

Naturalmente le categorie più penalizzate sono quelle a basso reddito, mentre per gli organizzatori ed i titolari delle attività colpite dall'imposta, gli adempimenti si presentano complessi e del tutto sproporzionati rispetto ai risultati conseguiti dall'erario.

Parimenti complesse e costose sono le procedure di accertamento e di riscossione dell'imposta, affidate alla Società italiana degli autori e degli editori.

Oltretutto, la distribuzione del carico fiscale sui diversi settori assoggettati all'imposta sugli spettacoli appare iniqua e, per taluni versi, illogica.

Difatti, dalla lettura della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 — soprattutto ove si considerino congiuntamente l'imposta in esame e l'IVA — le attività colpite con maggior rigore sono quelle indicate al numero 3 della allegata tabella (« ... esecuzioni musicali di qualsiasi genere ... veglioni e altri trattenimenti di ogni natura ovunque si svolgano e da chiunque organizzati ... »), con un'aliquota d'imposta pari al 16 per cento sull'introito lordo e con l'aliquota IVA del 19 per cento.

Lo sconcerto trae origine dal fatto che le suddette attività sono quelle che richiamano il maggior numero di persone, di tutti i ceti e condizioni sociali, giacché quei tipi di spettacoli e trattenimenti sono senz'altro i più radicati nel costume e nelle abitudini nazionali.

A fronte di ciò, non si comprende il rigore assai più modesto del prelievo per le attività indicate, per esempio, ai numeri 8 e 9 della citata tabella.

In modo particolare, per i settori colpiti con le aliquote più aggressive, un prelievo fiscale sugli introiti lordi — di per sé iniquo, giacché dovuto indipendentemente dall'esistenza di un utile di esercizio — rappresenta, nel contempo, sia un ostacolo all'espandersi di un fondamentale comparto del terziario, sia una ingiustificata penalizzazione per i fruitori di detti servizi.

E ciò appare tanto più grave ove si consideri la vocazione turistica del nostro Paese ed il conseguente altissimo numero di locali di spettacolo e di trattenimento, non riscontrabile in nessun altro Paese europeo.

Un altro elemento di riflessione è offerto dal fatto che l'imposta sugli spettacoli è vigente soltanto in Italia, mentre negli altri Paesi occidentali è riscontrabile, al più, un'imposta sul gioco e le scommesse, ossia su attività ritenute, a ragione, maggiormente elitarie e di minore pregio sociale.

Difatti, in Belgio, Danimarca, Olanda, Irlanda, Inghilterra, Lussemburgo, non esistono imposte specifiche sugli spettacoli ed

i trattenimenti, ma solo forme di imposizione sui giochi, le scommesse od i casinò.

In Grecia e Spagna non vengono colpite neppure dette attività, mentre in Germania esiste una forma di tassa comunale sugli spettacoli, ma è limitata solo a cinque *lander* e, dunque, ad una piccolissima parte del Paese.

Orbene, questa imposta tipicamente italiana, pur considerata nella sua globalità (ricomprendendo cioè gli introiti di tutti i settori colpiti, oltre al gioco ed alle scommesse) ha consentito all'erario di incassare nell'anno 1993 solo 492 miliardi di lire, a fronte degli innumerevoli disagi ed insostenibili oneri provocati a decine di migliaia di imprenditori e di organizzatori, nonché del grave impedimento alla espansione di vasti comparti nel settore del terziario, con pregiudizi incalcolabili anche per l'occupazione.

Di fronte ad una tale situazione, l'intervento del legislatore non è più rinviabile.

Di qui la presente proposta di legge, che ha quale obiettivi la liberazione da una pressione fiscale iniqua e sproporzionata di settori di vitale importanza per la società e l'economia italiana (cinema, teatro, sport, ballo, musica, esposizioni, fiere, mostre, eccetera), assicurando agli stessi una uniformità di trattamento rispetto ad altri comparti dell'imprenditoria nazionale, aprendo prospettive di sviluppo ed occupazionali ed, infine, uniformando la nostra legislazione in materia con quella della quasi totalità dei Paesi europei.

La presente proposta di legge si muove, peraltro, in linea con le esigenze di rigore che la situazione economica del Paese impone, giacché la modesta perdita sopportata dall'erario con l'abrogazione dell'imposta sugli spettacoli ed i trattenimenti viene in gran parte recuperata con l'elevazione delle aliquote sui giochi e le scommesse.

Inoltre, non può dubitarsi che l'alleggerimento fiscale conseguente all'abolizione dell'imposta consentirà una lievitazione degli introiti da IRPEF, IRPEG ed IVA, generata da una sicura espansione dell'intero settore dello spettacolo e del trattenimento.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è soppressa limitatamente agli spettacoli ed alle attività di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tariffa annessa al medesimo decreto.

## ART. 2.

1. L'aliquota dell'imposta sugli introiti, di cui alle attività elencate al numero 6 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è fissata nella misura del 16 per cento.

2. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 del presente articolo, relativa ai biglietti di ingresso indicati al numero 7 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è fissata nella misura dell'80 per cento.

3. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 del presente articolo, relativa ai proventi di cui al numero 8 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, ed alle scommesse di cui al numero 9 della medesima tariffa, è fissata al 16 per cento.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2138  
Lire 500